



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

anno sportivo **2017-2018**

Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP17098

Data: 07/12/2017

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 03/12/2017 relativo all'incontro (8691) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Palaggiaccio Albani (VA) il 02/12/2017 tra Varese Killer Bees (719) e HC Sporting Pinerolo (540).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Diffida inflitte alla squadra dell' **A.S.D. Varese Killer Bees (719)** ai sensi dell' Art. 23 del Regol. di Giustizia per violazione delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018.

Diffida inflitte alla squadra dell' **A.s.d. Sporting Club Pinerolo (540)** ai sensi dell' Art. 23 del Regol. di Giustizia per violazione delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018.

D) Motivazione:

A.S.D. Varese Killer Bees (719) dal rapporto arbitrale emerge che l' incontro prendeva avvio 30 minuti dopo l' orario prefissato delle ore 18.30, a causa del ritardato arrivo allo stadio della squadra ospite, nonché del prolungarsi dell' attività di controllo dei documenti di riconoscimento degli atleti di entrambe le squadre, alcuni dei quali inizialmente risultavano mancanti, venendo recuperati – ad eccezione di quelli riguardanti i giocatori Murisengo Matteo (H.C. Sporting Pinerolo) e Formica Christian (H.C. Varese Killer Bees) - soltanto in un secondo tempo dai rispettivi manager.

Il direttore di gara dopo avere verificato, attraverso il programma Power Hockey, il regolare tesseramento anche di questi ultimi due atleti, decideva, in accordo con i dirigenti delle due società, di far ugualmente disputare l'incontro "*sub judice*".

Ciò premesso, ritenuto che il ritardato inizio dell'incontro sia da imputarsi a negligenze organizzative da parte di entrambe le società, si diffidano formalmente queste ultime dal reiterare, in futuro, simili comportamenti idonei ad intralciare il lavoro degli arbitri nell' attività già di per sé complessa e laboriosa di identificazione, nel prepartita, dei giocatori, nonché ad incidere, conseguentemente, sul regolare e puntuale svolgimento degli incontri, con avvertimento che, diversamente, verranno adottati provvedimenti disciplinari più severi.

Posto, peraltro, che al di là della mancata produzione della citata documentazione, la posizione di entrambi i giocatori menzionati è risultata "regolare", all' esito delle verifiche diligentemente operate dal direttore di gara, l' incontro in questione può ritenersi svolto regolarmente e, di conseguenza, il risultato finale, come conseguito sul campo di gara, omologato.

A.s.d. Sporting Club Pinerolo (540) dal rapporto arbitrale emerge che l' incontro prendeva avvio 30 minuti dopo l' orario prefissato delle ore 18.30, a causa del ritardato arrivo allo stadio della squadra ospite, nonché del prolungarsi dell' attività di controllo dei documenti di riconoscimento degli atleti di entrambe le squadre, alcuni dei quali inizialmente risultavano mancanti, venendo recuperati – ad eccezione di quelli riguardanti i giocatori Murisengo Matteo (H.C. Sporting Pinerolo) e Formica Christian (H.C. Varese Killer Bees) - soltanto in un secondo tempo dai rispettivi manager.

Il direttore di gara dopo avere verificato, attraverso il programma Power Hockey, il regolare tesseramento anche



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

anno sportivo **2017-2018**

di questi ultimi due atleti, decideva, in accordo con i dirigenti delle due società, di far ugualmente disputare l'incontro "sub judge".

Ciò premesso, ritenuto che il ritardato inizio dell'incontro sia da imputarsi a negligenze organizzative da parte di entrambe le società, si diffidano formalmente queste ultime dal reiterare, in futuro, simili comportamenti idonei ad intralciare il lavoro degli arbitri nell'attività già di per sé complessa e laboriosa di identificazione, nel prepartita, dei giocatori, nonché ad incidere, conseguentemente, sul regolare e puntuale svolgimento degli incontri, con avvertimento che, diversamente, verranno adottati provvedimenti disciplinari più severi.

Posto, peraltro, che al di là della mancata produzione della citata documentazione, la posizione di entrambi i giocatori menzionati è risultata "regolare", all'esito delle verifiche diligentemente operate dal direttore di gara, l'incontro in questione può ritenersi svolto regolarmente e, di conseguenza, il risultato finale, come conseguito sul campo di gara, omologato.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.S.D. Varese Killer Bees (719).

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. Sporting Club Pinerolo (540).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi